



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 35

Riunione del 27 aprile 2011

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente-Relatore

41.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- AS Sicania Volley Erice, in persona del Presidente p.t.
- Augugliaro Vincenzo, nella qualità di Presidente p.t.

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **AUGUGLIARO Vincenzo:** *nella sua qualità di Presidente del Sodalizio ASD Sicania Volley Erice, per aver, in violazione degli artt. 2, 17 e 19 Statuto Fipav, 21, 24 e 28 RAT e della normativa vigente disciplinata nella Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on line, proceduto al primo tesseramento on line dell'atleta Scarpitta Silvia, mediante l'utilizzo del modulo di trasferimento senza che l'anzidetta atleta abbia sottoscritto il citato modulo";*

- **ASD Sicania Volley Erice:** *"in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente con estensione del capo di incolpazione, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT";*
La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 27 Aprile 2011.



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 20/01/2011 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che la Società ASD Sicania Volley Erice, aveva fatto pervenire una richiesta a mezzo della quale si richiedeva di procedere all'annullamento del tesseramento on line relativo all'atleta Silvia Scarpitta, già effettuato dalla società incolpata in data 15/11/2010.

L'Ufficio Tesseramento, pertanto, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 15/11/2010, il tesseramento *on line* della suddetta atleta, revocava detto primo tesseramento perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate e sostanzialmente ammesse dagli incolpati nella memoria difensiva inoltrata. Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che intendono effettuare un primo tesseramento, l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur avendo chiarito la dinamica dell'errore, non possono trovare accoglimento, atteso che la negligente condotta posta in essere dagli stessi è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme.



Pur tuttavia, questa Commissione, ritiene tale condotta assolutamente priva di dolo, in ragione delle ulteriori circostanze emerse dagli atti del procedimento che evidenziano un successivo ripensamento dell'atleta al tesseramento già da questa precedentemente confermato, nonché in ragione della tempestività della richiesta di annullamento inoltrata dal sodalizio, che giustifica, per costante orientamento di questa Commissione, l'irrogazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste effettuate dalla Procura Federale.

Per le suesposte motivazioni si ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Augugliaro Vincenza la sanzione dell'ammonizione ed a carico del sodalizio ASD Sicania Volley Erice, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.
a telematica.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the printed name of the President.

Roma, 9 MAGGIO 2011